

## ATTO AGGIUNTIVO

**alla Convenzione del 13 maggio 2016 per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia in ordine all'attuazione della misura agevolativa – in regime *de minimis* – di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 febbraio 2021**

Con il presente Atto, tra:

il Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per gli incentivi alle imprese (di seguito anche DGIAI) con sede in Roma, Viale America n. 201, codice fiscale 80230390587, per il quale interviene il dott. Giuseppe Bronzino, in qualità di Direttore generale

E

l'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, con sede in Roma, Via Calabria n. 46, codice fiscale: 05678721001, rappresentata dall'Amministratore Delegato dott. Domenico Arcuri, ivi domiciliato ai fini del presente atto,

di seguito denominate anche Parti,

## VISTO

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante *“Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;
- il decreto del commissario delegato della Presidenza del Consiglio dei ministri 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 89 del 17 aprile 2009, come successivamente integrato dal decreto 17 luglio 2009, n. 11, concernente l'individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;
- la delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, come modificata dalla deliberazione assunta dal Comitato nella seduta del 19 luglio 2013, che, nell'ambito degli interventi per la ricostruzione nella regione Abruzzo post-sisma dell'aprile 2009, ha destinato 100 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, al sostegno delle attività produttive e della ricerca nel territorio del cratere sismico aquilano;
- il decreto del Ministro per la coesione territoriale 8 aprile 2013, come modificato dal decreto 13 febbraio 2014, che ha ripartito le predette risorse, destinando, all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), rispettivamente 9 milioni di euro al finanziamento di nuovi investimenti per la valorizzazione turistica del patrimonio naturale, storico e culturale, la creazione di micro-sistemi turistici integrati con accoglienza diffusa e di progetti innovativi finalizzati alla commercializzazione dell'offerta turistica nei mercati internazionali, e 3 milioni di euro al finanziamento di progetti promossi per la valorizzazione delle produzioni agroalimentari tipiche e di 2 eccellenza, anche tramite interventi volti ad accrescere la visibilità e riconoscibilità di tali produzioni nei mercati di riferimento;
- in particolare, l'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro per la coesione territoriale 8 aprile 2013, che individua nel Ministero dello sviluppo economico l'amministrazione competente per i già menzionati interventi;

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 281 del 2 dicembre 2015, che stabilisce *“Termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni per la realizzazione di attività imprenditoriali volte, attraverso la valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale, al rafforzamento dell’attrattività e dell’offerta turistica del territorio del cratere sismico aquilano”*, demandando ad un apposito provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero la definizione di ulteriori aspetti rilevanti per l’accesso alle agevolazioni e il funzionamento delle misure;
- la Circolare n. 37630 del 21 aprile 2016 del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, adottata in base a quanto disposto dall’articolo 9, comma 2, del decreto 14 ottobre 2015, che fornisce ulteriori specificazioni relative ai requisiti dei programmi e delle spese ammissibili ai fini dell’accesso alle agevolazioni. La Circolare individua i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione, definisce i parametri in cui sono articolati i criteri di valutazione dell’ammissibilità delle domande stesse e fornisce le necessarie specificazioni e indicazioni operative per la concessione ed erogazione delle suddette agevolazioni;
- la delibera CIPE n. 49 del 10 agosto 2016, che approva il Programma di sviluppo per l’area del cratere sismico della regione Abruzzo, di cui all’articolo 11, comma 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, assegnando alle Amministrazioni titolari degli interventi l’annualità 2016 della dotazione finanziaria, per un importo complessivo di 36 milioni di euro, dei quali 10 milioni sono destinati al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese al fine di valorizzare le risorse del cratere aquilano per lo sviluppo dell’attrattività turistica;
- la Convenzione del 13 maggio 2016 conclusa tra il Ministero dello sviluppo economico ed Invitalia per la gestione delle agevolazioni previste dal già richiamato decreto 14 ottobre 2015 *“Termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni per la realizzazione di attività imprenditoriali volte, attraverso la valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale, al rafforzamento dell’attrattività e dell’offerta turistica del territorio del cratere sismico aquilano”*;
- la delibera CIPE n. 70 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2021, che approva il nuovo intervento denominato *“Agevolazioni a favore delle imprese danneggiate dal COVID-19”*, a titolarità del Ministero dello sviluppo economico, assegnando per l’attuazione dello stesso l’importo complessivo pari a euro 6.500.000,00;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021, che disciplina i termini, le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni volte a sostenere il piano di sviluppo delle imprese localizzate nel territorio del cratere sismico aquilano che, attraverso la valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale, contribuiscono a rafforzare l’attrattività e l’offerta turistica post emergenza epidemiologica Covid-19, anche attraverso nuovi processi di erogazione del prodotto/servizio a contenuto innovativo e tecnologico;
- l’articolo 3, comma 1, del decreto 26 febbraio 2021 che destina alla concessione degli aiuti oggetto del decreto le risorse finanziarie residue non impegnate di cui alla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012 così come ripartite dal decreto del Ministro per la coesione territoriale 8 aprile 2013, come successivamente modificato dal decreto 13 Febbraio 2014;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 marzo 2022, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, che modifica il sopra citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 febbraio 2021;

## CONSIDERATO CHE

- il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.A., società a capitale interamente pubblico, successivamente denominata *"Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A."*, di seguito anche *"Invitalia"*, la quale persegue, tra l'altro, lo scopo di *"promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa"* ed, altresì, *"dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari"*;
- in particolare, l'articolo 2, comma 5, del citato decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, prevede che con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate e Invitalia, utili per la realizzazione delle attività proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima società e dispone che il contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata Stato - regioni - autonomie locali;
- con la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"* (legge finanziaria 2007) e in particolare le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 459 a 463, Invitalia è sottoposta a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la governance, l'organizzazione e l'attività da essa svolta;
- l'articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, demanda al Ministro dello sviluppo economico la definizione, con apposite direttive, delle priorità e degli obiettivi della società, l'approvazione delle linee generali di organizzazione interna, del documento previsionale di gestione e, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, dello statuto e l'individuazione, con proprio decreto, degli atti di gestione ordinaria e straordinaria della società e delle sue controllate dirette ed indirette che, ai fini della loro efficacia e validità, necessitano della preventiva approvazione ministeriale; in particolare, l'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n. 1/1999, come sostituito dall'articolo 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che i diritti dell'azionista *"sono esercitati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento"*;
- la direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, reca priorità e obiettivi per l'Agenzia nonché indirizzi per il piano di riordino e dismissione delle partecipazioni societarie e per la riorganizzazione interna della stessa e, in particolare, il punto 2.1.1, individua l'Agenzia quale ente strumentale dell'Amministrazione Centrale volto, tra l'altro, a *"favorire l'attrazione di investimenti esteri di qualità elevata, in grado di dare un contributo allo sviluppo del sistema economico e produttivo nazionale"*;
- l'articolo 55 bis, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 *"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività"*, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prevede che *"Ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi per le occorrenti attività economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di cui all'articolo 90 di cui al decreto legislativo*

12 aprile 2006, n. 163, delle convenzioni stipulate con l'Agenzia di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e ss.mm.ii.";

- l'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal suddetto comma sono nulli; è fatto altresì divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati;
- con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è stata disposta l'*"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*;
- l'articolo 5 del citato decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, stabilisce che le condizioni necessarie per la configurazione di un soggetto quale organismo *in house* di un'amministrazione pubblica;
- l'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, stabilisce che *"Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche"*;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, recante *"Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., in attuazione dell'articolo 9-bis, comma 6 del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98"*, ed in particolare l'articolo 1, comma 3, lett. q), ai sensi del quale il Ministero dello sviluppo economico - DGIAI, si impegna a trasmettere annualmente alla competente struttura del medesimo Ministero un resoconto sullo stato di attuazione del presente Atto, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di Invitalia;
- l'articolo 1, comma 3, lett. a) della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che le convenzioni debbano prevedere l'indicazione dell'impegno di Invitalia ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell'atto convenzionale in pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;
- l'articolo 1, comma 3, lett. h) della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che la Convenzione deve contenere l'indicazione del corrispettivo delle prestazioni economiche svolte nell'ambito degli atti convenzionali, calcolata al netto di IVA, ove dovuta, che deve coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da Invitalia per le attività previste dalla Convenzione;

- l'articolo 1, comma 3, lett. i) della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che le convenzioni debbano prevedere “le modalità per il pagamento di tale corrispettivo in modo da assicurare tempistiche di pagamento coerenti con l'effettivo svolgimento delle attività, nel rispetto della normativa vigente”;
- l'articolo 1, comma 3, lett. j) della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota di costi generali, ovvero i costi standard definiti ai sensi dell'articolo 67, comma 5, lettera c) del regolamento UE 1303/2013;
- l'articolo 1, comma 3, lett. m) della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che le convenzioni debbano prevedere la definizione degli strumenti per condurre l'attività di controllo sul regolare svolgimento delle attività oggetto della convenzione e sui costi sostenuti;
- l'articolo 1, comma 3, lett. o) della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018 prevede obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli artt. 29 e 192, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 218 del 19 settembre 2018, recante *"Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale"*, ha provveduto all'aggiornamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;
- la delibera ANAC n. 484 del 30 maggio 2018, dispone l'iscrizione, tra le altre amministrazioni, del Ministero dello sviluppo economico nell'elenco di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione agli affidamenti nei confronti della società in house Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A, attestando che per Invitalia ricorrono tutte le condizioni previste dal comma 1 del citato articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi della normativa vigente, al controllo analogo del Ministero dello sviluppo economico, che lo esercita congiuntamente con le altre Amministrazioni dello Stato;
- Invitalia, per espressa disposizione statutaria, è obbligata ad effettuare una quota superiore all'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle amministrazioni dello Stato e che realizza tale specifica quota con le modalità sopra descritte; infatti l'articolo 4, comma 7, dello Statuto di Invitalia, allo scopo di garantire l'osservanza della condizione posta dall'articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7 del decreto legislativo n. 50 del 2016, stabilisce che *“oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati, sulla base della normativa vigente e di appositi atti convenzionali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, dal Ministero dello Sviluppo Economico e/o da altre amministrazioni dello Stato; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economia di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società”*;

- che con nota del 16 settembre 2021, prot. n. 0224933, Invitalia ha comunicato al Segretariato Generale – Divisione VI del Ministero dello sviluppo economico l'attestazione di aver realizzato, nel periodo 2018-2020, oltre l'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle Amministrazioni dello Stato, quale condizione prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera b), e comma 7, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- che in riscontro alla sopra citata nota del 16 settembre 2021, il Segretariato Generale – Divisione VI del Ministero dello sviluppo economico, tramite propria nota prot. n. 0003576, del 20 ottobre 2021, ha verificato che la percentuale di fatturato realizzata da Invitalia nel triennio 2018 - 2020 per lo svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, calcolata sul fatturato medio del triennio è pari al 99,21%, e può pertanto considerarsi soddisfatta la condizione normativa di cui al riportato articolo 5, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016;

### **TENUTO CONTO**

- che l'articolo 4, comma 1, del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 febbraio 2021, affida all'Agenzia, quale Soggetto gestore, gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la concessione e l'erogazione delle agevolazioni e dei servizi connessi, l'esecuzione di monitoraggi, di ispezioni e controlli relativi alla misura agevolativa prevista dal medesimo decreto;
- che il medesimo articolo 4, comma 2, prevede che i rapporti tra Ministero e Soggetto gestore, le modalità di trasferimento al Soggetto gestore delle risorse finanziarie e gli oneri necessari per lo svolgimento delle attività, entro il limite massimo del 2% delle risorse medesime, sono regolati con atto aggiuntivo alla Convenzione in essere tra le parti;
- della Convenzione del 13 maggio 2016 conclusa tra il Ministero dello sviluppo economico e Invitalia in ordine all'attuazione delle misure agevolative – in regime *de minimis* – di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 ottobre 2015 (“agevolazioni per la realizzazione di attività imprenditoriali volte, attraverso la valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale, al rafforzamento dell'attrattività e dell'offerta turistica del territorio del cratere sismico aquilano”);
- del decreto n. 43100 del 10 ottobre 2019, registrato alla Corte dei conti in data 15 gennaio 2020 al n. 20, con il quale è stata approvata la suddetta Convenzione del 13 maggio 2016;
- che con nota prot. 26874 del 24 gennaio 2022, il Ministero ha richiesto a Invitalia di presentare una apposita proposta progettuale per la gestione della misura e di fornire elementi di dettaglio relativamente ai requisiti di cui al predetto articolo 192, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, con particolare riferimento all'indicazione delle attività, dei tempi e delle stime di impegno delle risorse del gruppo di lavoro, delle esigenze di ricorso all'acquisizione di beni e servizi, nonché del relativo costo previsto;
- che con nota prot. 0052881 del 2 marzo 2022, Invitalia ha trasmesso una proposta di Piano delle attività contenente gli elementi necessari alla valutazione, da parte del Ministero, della congruità economica dell'offerta, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo n. 50/2016;
- che con nota mise.AOO\_IAI.REGISTRO UFFICIALE.U.0127123.01-04-2022, la Direzione generale per gli incentivi alle imprese ha comunicato a Invitalia l'esito positivo della valutazione di congruità espletata sulla base degli elementi ricevuti, avuto riguardo all'oggetto, al valore della prestazione e

alla qualità del servizio offerto, e la conseguente approvazione del Piano delle attività trasmesso.

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Articolo 1**

**(Richiamo delle premesse e agli allegati)**

1. Le premesse, i considerato e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto aggiuntivo alla Convenzione del 13 maggio 2016 (nel seguito anche Atto).

**Articolo 2**

**(Oggetto)**

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, lettera g) della direttiva del 10 maggio 2018 citata in premessa, Invitalia si impegna a realizzare, in ragione delle proprie specifiche competenze di cui alle norme richiamate in premessa, ed in particolare di quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 febbraio 2021 e dalla Circolare esplicativa n. 217548 del 25 giugno 2021, le seguenti macro-attività:

- A. Progettazione e promozione della misura;
- B. Gestione della misura;
- C. Monitoraggio e rendicontazione.

2. Le attività di cui al comma 1, che integrano e non sostituiscono le attività oggetto della Convenzione del 13 maggio 2016, sono meglio dettagliate nel *"Piano delle attività"*, Allegato n. 1 al presente Atto.

3. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, lettera k), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, il *Piano delle attività* prevede un cronoprogramma di massima della spesa prevista per annualità, calcolata al netto dell'IVA, nell'ambito del massimale stabilito.

**Articolo 3**

**(Modifiche alla Convenzione del 13 maggio 2016)**

1. All'articolo 3 (Esecuzione delle attività):

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

*"1-bis. I corrispettivi riconoscibili all'Agenzia, derivanti dall'esecuzione delle attività di gestione e attuazione dell'intervento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 febbraio 2021, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 marzo 2022, dettagliate nel "Piano delle attività", Allegato n. 1 alla presente Convenzione, sono quantificati così come indicato nelle "Linee guida per la rendicontazione da parte degli enti in house e la determinazione delle spese ammissibili" Asse V – Assistenza Tecnica (ottobre 2017)", Allegato n. 2 alla presente Convenzione";*

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

*"5. L'Agenzia si impegna ad operare nel perseguimento degli obiettivi del presente Atto nel pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.";*

c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

*"6-bis. L'Agenzia si impegna altresì a predisporre, in accordo con il MISE, una sezione del proprio sito internet ([www.invitalia.it](http://www.invitalia.it)) dedicato alla misura agevolativa prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 febbraio 2021, da aggiornare per tutta la durata della presente Convenzione. Nella suddetta sezione dovrà essere resa disponibile la documentazione costituente l'istanza di accesso.".*

2. All'articolo 4 (Relazione annuale, controlli e ispezioni), dopo il comma 2 è inserito il seguente:

*“2-bis. L’Agenzia predispone altresì la reportistica contenente il dettaglio aggiornato in tempo reale circa lo stato di attuazione e l’operatività della misura agevolativa di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 febbraio 2021.”.*

3. All’articolo 5 (Risorse finanziarie e loro trasferimento), dopo il comma 1 è inserito il seguente:

*“1-bis. Il MISE trasferisce all’Agenzia le risorse a disposizione per l’erogazione delle agevolazioni di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 febbraio 2021, al netto dell’importo di cui all’articolo 6-bis, comma 1, della presente Convenzione, spettante a Invitalia quale corrispettivo per lo svolgimento delle attività, sulla base delle erogazioni effettuate nel semestre precedente e delle stime di erogazione per il semestre in corso.”.*

4. Dopo l’articolo 6 (Rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia) è inserito il seguente:

***“Art. 6-bis***

***(Rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia per la gestione e l’attuazione dell’intervento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 febbraio 2021)***

*1. Per l’attuazione dell’intervento previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 febbraio 2021 all’Agenzia è riconosciuto il rimborso dei costi sostenuti e documentati, non eccedenti il limite di euro 106.557,37 (centoseimilacinquecentocinquantesette/37), IVA esclusa, pari a euro 130.000,00 (centotrentamila/00), IVA inclusa. L’IVA sarà versata dal MISE direttamente all’Erario dello Stato ai sensi dell’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

*2. Il rimborso dovuto all’Agenzia, nel limite complessivo indicato al comma 1, è posto a carico delle risorse indicate all’articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 febbraio 2021, pari a euro 6.500.000,00 (seimilionicinquecentomila/00).*

*3. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, lettera h) della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, il corrispettivo di cui sopra copre tutti i costi diretti e indiretti che Invitalia sopporta per l’adempimento delle attività, liberando il MISE da ogni eventuale altra richiesta.”.*

5. Dopo l’articolo 7 (Criteri di rendicontazione e modalità di pagamento) è inserito il seguente:

***“Art. 7-bis***

***(Criteri di rendicontazione e modalità di pagamento relativi all’attuazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 febbraio 2021)***

*1. Il pagamento dei rimborsi è effettuato annualmente, a fronte delle attività svolte nell’anno solare precedente, previa presentazione, entro il 15 settembre di ogni anno, della relativa richiesta accompagnata da rendicontazione a consuntivo, secondo le modalità indicate nelle “Linee guida per la rendicontazione da parte degli enti in house e la determinazione delle spese ammissibili”, Allegato n. 4 alla presente Convenzione.*

*2. Il MISE valuta l’ammissibilità dei costi rendicontati dall’Agenzia in relazione alle attività svolte, approvando ciascuna rendicontazione entro trenta giorni dalla presentazione, sulla base di quanto stabilito nel già richiamato Allegato n. 3.*

*3. A fronte dell’approvazione di cui al comma 2, Invitalia provvede all’emissione di regolare fattura.*

*4. Il pagamento dei corrispettivi relativi a ciascun anno di attività è effettuato dal Ministero a Invitalia entro trenta giorni dall’emissione della relativa fattura.”.*

6. All’articolo 10 (Durata ed efficacia), il comma 1 è sostituito dal seguente:

*“1. La presente Convenzione ha durata fino al 30 giugno 2024, fatto salvo eventuali proroghe e/o modifiche, concordate con atto scritto tra le Parti.”.*

**Articolo 4**

**(Modifiche agli Allegati della Convenzione del 13 maggio 2016)**

1. Alla Convenzione del 13 maggio 2016 sono aggiunti i seguenti Allegati:



- Allegato 1-bis “Piano delle attività”;
- Allegato 2-bis “Linee guida per la rendicontazione da parte degli enti in house e la determinazione delle spese ammissibili”.

## **Articolo 5** **(Referenti dell’Atto aggiuntivo)**

1. La DGIAI indica quale referente per le attività oggetto del presente Atto aggiuntivo la dott.ssa Alessandra De Angelis, dirigente *pro tempore* della Divisione IX.
2. Invitalia indica quale referente per le attività oggetto della presente Convenzione il dott. Roberto Pasetti, dirigente responsabile dell’Area Imprenditorialità della BU Incentivi e Innovazione.
3. Eventuali sostituzioni sono tempestivamente comunicate all’altra parte e non comportano la modifica del presente Atto aggiuntivo.
4. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni delle Parti alle quali si intenda dare data certa e da cui debbano decorrere i termini per gli adempimenti, sono effettuate per via telematica ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

DGIAI: [dgiai.div09@pec.mise.gov.it](mailto:dgiai.div09@pec.mise.gov.it)

Invitalia: [csa@pec.invitalia.it](mailto:csa@pec.invitalia.it)

## **Articolo 6** **(Disposizioni finali)**

1. Restano invariate tutte le disposizioni della Convenzione del 13 maggio 2016 non espressamente modificate dal presente Atto aggiuntivo.

### **ALLEGATI:**

1-bis. Piano delle attività

2-bis. Linee guida per la rendicontazione da parte degli enti in house e la determinazione delle spese ammissibili (ottobre 2017)

Per il Ministero dello sviluppo economico  
(Dr. Giuseppe Bronzino)

 Giuseppe Bronzino  
MISE/80230390587  
14.04.2022 15:29:04  
GMT+01:00

Per l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.  
(Dr. Domenico Arcuri)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche.



Arcuri Domenico  
Invitalia S.p.A.  
Amministratore Delegato  
13.04.2022 12:39:03  
GMT+00:00